



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Anna Fasan	<i>Presidente</i>
dott. Annalisa Barzazi	<i>Giudice</i>
dott. Gianmarco Calienno	<i>Giudice rel.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata nei confronti
di **STEFANO BAREI** (BRASFN67D16L483M), su domanda dello
stesso debitore, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA VIEZZI;
Visti il ricorso e l'allegata documentazione;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione
del procedimento;
ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi
dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo la
parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;
ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli
artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica
non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -è in
stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza
da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione
prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento



complessivo di € 4.236.098,98, il patrimonio prontamente liquidabile è esclusivamente costituito, non essendo il debitore proprietario di beni immobili o mobili registrati, dalla porzione dei redditi da lavoro del debitore che eccederà rispetto a quanto sarà escluso dalla liquidazione in forza del decreto di cui alla lett.b) del 4° comma dell'art.268 CCII per il mantenimento suo e della propria famiglia (in ricorso tale eccedenza è stata indicata in Euro 1.215,00 mensili al netto delle spese di mantenimento indicate in circa Euro 1.668,50 mensili);

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi "OCC Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo" (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv. Guglielmo Umberto Angioni, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

rilevato che l'art. 268 c. 4 lett. b) CCII demanda "al giudice" la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al "tribunale" che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, è estranea siffatta determinazione che compete, quindi, al giudice



delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale;

ritenuto, pertanto, che la porzione del reddito da lavoro da destinare ai creditori, anche prededucibili, sarà concretamente determinata quale effetto del limite fissato dal Giudice Delegato ai sensi del 4° comma lett.b) dell'art.268 CCII;

ritenuto che la procedura di liquidazione controllata possa essere aperta anche nell'assenza, allo stato, di beni da liquidare, purchè il debitore disponga, come nella fattispecie al vaglio del Tribunale, di un reddito sufficiente a destinare ai creditori un'eccedenza rispetto alla quota necessaria per il sostentamento suo e della sua famiglia;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.142 (Beni del debitore) e l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibili e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III; ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore



di proporre un'istanza alla cancelleria per tale
incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
ritenuto che ogni valutazione di meritevolezza del
debitore in relazione alle cause del suo
sovraindebitamento sia estranea ai fini dell'apertura
della liquidazione controllata, mentre essa sarà oggetto
di specifico vaglio nell'ambito dell'eventuale
esdebitazione ai sensi dell'art.282 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata
nei confronti di **STEFANO BAREI** (C.F:
BRASFN67D16L483M);
- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco
Calienzo;
- c) nomina liquidatore il dott. Giuliano Bianco, codice
fiscale BNCGLN57C09F832P;
- d) ordina al debitore il deposito, ove non già
effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell'elenco dei creditori;
- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del
debitore e ai creditori risultanti dall'elenco
depositato il termine di novanta giorni entro il
quale, a pena di inammissibilità, devono
trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta
elettronica certificata, al domicilio digitale che
questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2
CCII, o, in difetto, mediante deposito in
cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la



domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 CCII;
- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
- h) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
- j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 17/04/2025.

IL PRESIDENTE

Anna Fasan

IL GIUDICE ESTENSORE

Gianmarco Calienno

